

La Cassazione sulla configurabilità del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. al caso di una diramazione territoriale della *Supreme Vikings Confraternity*.

di **Lorenzo Rovini**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 6 DICEMBRE 2019 (UD. 16 LUGLIO 2019), N. 49462
PRESIDENTE MICCOLI, RELATORE CALASELICE

Sommario: 1. Il dispositivo. – 2. I provvedimenti del G.I.P. di Catania e del Tribunale di Catania in funzione di riesame. – 3. I motivi del ricorso per cassazione. – 4. La compatibilità tra il reato di associazione di stampo mafioso e un'organizzazione di origine nigeriana: la decisione della Suprema Corte. – 5. Alcune brevi considerazioni conclusive.

1. Il dispositivo.

Con la sentenza che di seguito si illustra, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione torna sul concetto di “metodo mafioso” in relazione ai sodalizi stranieri ex art. 416-bis comma 8 cod. pen., soffermandosi sulla configurabilità del delitto associativo nei confronti di una diramazione, operante in Italia, di un sodalizio di nazionalità nigeriana

Più nello specifico, si afferma che al fine di poter estendere l'applicazione del reato associativo di stampo mafioso a tali neo formazioni è necessario che il sodalizio eserciti sul territorio italiano una carica intimidatrice *effettiva*, non solo *potenziale*, non potendo ritenersi perseguibile in Italia il fatto che l'organizzazione dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, mentre si palesi inerte ed inoffensiva sul territorio nazionale italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. A tal fine, la Suprema Corte ha ritenuto di poter affermare che ove le organizzazioni in parola, pur senza avere il controllo di tutti i consociati, che vivono o lavorano in un certo territorio, abbiano la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di soggetti che operano in una comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi, con la forza intimidatrice del vincolo e ponendo le vittime in condizioni di soggezione ed omertà, possono essere perseguite a mente dell'art. 416-bis cod. pen.

2. I provvedimenti del G.I.P. di Catania e del Tribunale di Catania in funzione di riesame.

Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale con la quale si disponeva nei confronti dell'imputato la misura della custodia in carcere. Quest'ultimo risultava gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. per aver partecipato ad un'associazione di stampo mafioso, composta da cittadini nigeriani richiedenti asilo e residenti in un

noto centro profughi in provincia di Catania. Tale organizzazione si caratterizzava per l'impiego della forza di intimidazione e per la condizione di assoggettamento ed omertà imposta in virtù di detta forza, e risultava identificabile come diramazione di una più ampia articolazione, denominata *Supreme Vikings Confraternity*, nata in Nigeria e connotata, nella nazione di origine, dall'impiego della violenza e dall'essere dedicata alla commissione di plurimi delitti.

3. I motivi del ricorso per cassazione.

Contro la suddetta ordinanza, l'imputato ricorreva per Cassazione a mezzo del proprio difensore lamentando la violazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

In primo luogo, si asseriva che il metodo seguito dalla consorteria criminale non sarebbe stato mafioso, in quanto *rappresentato da sporadici atti di violenza*, posti in essere dal vertice dell'organizzazione, anche di carattere sessuale. Peraltro, al fine di configurare il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. anche nei confronti di mafie cd. straniere, la difesa sosteneva la necessità del riscontro, da un lato, di un vincolo stabile e di un'organizzazione con *capacità di intimidazione* scaturente dal legame *funzionale* all'attuazione del programma, nonché, dall'altro, della situazione di *omertà e assoggettamento in un numero indeterminato di soggetti*.

Nel caso di specie, tuttavia, vi sarebbe stata la presenza di taluni elementi in punto di fatto (in particolare alcune conversazioni intercettate) volti a dimostrare la carenza del descritto assoggettamento e della diffusa intimidazione.

In secondo luogo, si contestava la valenza indiziaria di un particolare episodio avvenuto nel centro profughi predetto e consistente in scontri avvenuti tra il sodalizio *Supreme Vikings Confraternity* ed il gruppo *Eiye*. Secondo il ricorrente, tale evento non sarebbe stato diretto all'affermazione *del predominio sul territorio dell'organizzazione, ma dovuto ad un banale episodio di un ritrovamento o furto di una collana*. In verità, l'imputato sarebbe intervenuto perché si sentiva vittima di furto e tale comportamento, lungi dall'essere espressione della *forza predominante del gruppo sull'intera comunità nigeriana* all'interno del centro profughi, denoterebbe anzi la debolezza del presunto sodalizio, tanto che lo stesso capo ed uno dei sodali sarebbero stati vittima di aggressione.

Infine, il ricorrente asseriva che neppure gli episodi di violenza sessuale ascritti all'imputato sarebbero di per sé sintomatici della natura mafiosa del sodalizio, ma – al più – di un'indole violenta dello stesso.

4. La compatibilità tra il reato di associazione di stampo mafioso e un'organizzazione di origine nigeriana: la decisione della Suprema Corte.

Prima di addentrarsi nel merito del ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno soffermarsi sull'argomento della *delocalizzazione di un sodalizio straniero*, formato e tradizionalmente radicato in un altro contesto geografico, la cui storica costituzione ed operatività all'estero risulta già ampiamente dimostrata.

Per esigenze di sinteticità, tuttavia, i giudici di legittimità si soffermano, in particolare, sull'organizzazione denominata *Supreme Vikings Confraternity*, indicata come storicamente esistente in Nigeria e consistente in un *vero e proprio gruppo paramilitare*, di cui il sodalizio descritto nel capo di imputazione si presenta come *articolazione locale*, insediatasi nel territorio nazionale italiano.

Più nello specifico, tale ramificazione territoriale stabilitasi nel centro profughi catanese si caratterizzava per il ricorso costante al metodo intimidatorio e ad atti di violenza ai danni di connazionali, con lo scopo di gestire traffici illeciti e sfruttare gli ospiti del centro.

Oltretutto, l'ordinanza cautelare delineava la contemporanea presenza, all'interno del medesimo centro, del predetto gruppo riconducibile alla *Supreme Vikings Confraternity*, nonché di un'articolazione del sodalizio *Eiye*, al primo storicamente contrapposto. Tali gruppi, si legge nell'ordinanza, si *fronteggiavano onde assicurarsi il controllo sulle attività illecite* ed esercitavano *ripetuti atti di violenza ai danni di connazionali presenti nel Centro*.

Detto ciò, la Suprema Corte ripercorre brevemente l'introduzione del comma 8 all'interno dell'art. 416-bis cod. pen. avvenuta ad opera del d.l. 92/2008, convertito in l. 125/2008. Tale comma ha esteso l'applicabilità delle disposizioni previste nell'articolo citato anche *alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*. Il legislatore, in sostanza, ha voluto equiparare, in particolare ai fini sanzionatori, le organizzazioni criminali anche di origine straniera alle associazioni di stampo mafioso, purché si avvalgano esse stesse della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

In relazione a siffatti fenomeni criminali, si è posta l'esigenza di determinare l'essenza del metodo mafioso al fine di estendere l'applicabilità del reato associativo anche alle suddette organizzazioni. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato la necessità che *il sodalizio eserciti sul territorio italiano una carica intimidatrice effettiva, non solo potenziale, non potendo ritenersi perseguibile in Italia il fatto che l'organizzazione dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, mentre risulti inerte ed inoffensiva sul territorio nazionale italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.*¹.

Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno precisato che ove le organizzazioni in parola, *pur senza avere il controllo di tutti i consociati*, abbiano comunque la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di soggetti che operano in una comunità, *avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi*, ossia della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e ponendo le vittime in condizioni di soggezione ed omertà, possono essere perseguite ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.².

Nel caso delle organizzazioni di **nazionalità nigeriana**, la Suprema Corte ha sostenuto che ove il metodo mafioso sia impiegato da una vera e propria organizzazione dedicata ad attività delittuose, avente come scopo quello di acquisire il controllo su ogni forma di attività economica della comunità di propri connazionali esistente in Italia, questa possa integrare il delitto associativo. In particolare, il controllo di cui si discute *non riguarda un'area geografica in quanto tale, ma si riferisce ad una comunità o ad una aggregazione sociale, individuabile mediante il suo insediamento nel territorio*. Tutto ciò, in ragione

¹ In questo senso si veda anche, Cass. Pen., Sez. VI, 8 giugno 2018, n. 43898; Cass. Pen., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851.

² In precedenza, Cass. Pen., Sez. II, 9 giugno 2017, n. 36111.

della *matrice sociologica della definizione normativa di mafioso e della ratio, di tutela della libertà dei singoli di resistere agli assoggettamenti criminali che permeano le formazioni sociali delle quali fanno parte, che l'ispira.*

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità vedeva, nello specifico, un sodalizio operante nel settore del traffico degli stupefacenti sia nel centro profughi che nel contesto territoriale della provincia catanese, nonché dedito alla consumazione di reati contro il patrimonio. Alla medesima organizzazione risultavano, inoltre, ascritti taluni episodi di violenza, anche di carattere sessuale, espressione di una *forma di assoggettamento, finalizzata ad assicurare l'omertà nella collettività di riferimento.* Più precisamente, nelle motivazioni della pronuncia che qui si illustra si afferma che gli scontri del novembre 2018 sarebbero stati volti all'affermazione della supremazia del gruppo Catacana MP, costituente diramazione territoriale del gruppo *Supreme Vikiings Confraternity*, nei confronti dei *clan* rivale e dei residenti nel centro profughi predetto, onde assicurarsi il monopolio delle illecite attività sul territorio.

In considerazione di tale ricostruzione, la Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Alcune brevi considerazioni conclusive.

Prima di esprimere qualche riflessione conclusiva in merito alla statuizione della Suprema Corte, pare opportuno rilevare come reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, introdotto all'interno del codice penale a mezzo della l. 646/1982 al fine di fronteggiare l'emergenza mafiosa, abbia subito negli ultimi anni numerosissimi interventi da parte del legislatore. Fra questi, non passa certo inosservato il riferimento, inserito mediante la l. 125/2008, alle mafie straniere, nonché quello, tramite la l. 50/2010, alla *'ndrangheta*. Tali organizzazioni, per espressa specificazione da parte dello stesso art. 416-*bis* cod. pen., sarebbero punibili alla stregua della suddetta norma soltanto qualora perseguano *scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo.

Ciò premesso, è stato ben presto rilevato come, in verità, tali interventi legislativi abbiano dispiegato più una carica *simbolica e mediatica* che realmente repressiva. Le predette organizzazioni criminali, infatti, qualora integranti gli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., risultavano con tutta probabilità già punibili alla stregua della predetta norma, senza che fosse necessaria alcuna specificazione in tal senso³.

In ogni caso, il manifestarsi di tali nuovi fenomeni associativi ha imposto una complessa operazione ermeneutica degli elementi previsti dal reato *ex art. 416-bis* cod. pen. volta a comprendere se quest'ultimo sia compatibile con siffatte illecite cointeressenze.

In questo senso, con riferimento proprio alla presenza in Italia di sodalizi di matrice nigeriana, la Cassazione ravvisava – oramai più di un decennio fa – la configurabilità del reato associativo nei confronti dell'organizzazione *Eiye*, costituente una ramificazione del sodalizio esistente in Nigeria e notoriamente dedita alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e contro la persona, conosciuta anche per la continua opposizione con gruppi

³ In questo senso, CISTERNA A., *Attenzione focalizzata su sodalizi storici e fenomeni emergenti*, in Guida al Diritto, 17 febbraio 2018, n. 9, pp. 65-69.

rivali variamente denominati *per assumere e mantenere il predominio nell'ambito della comunità nigeriana*⁴.

Precisamente, in relazione agli elementi strutturali del reato associativo, la Suprema Corte rinveniva i tratti del metodo mafioso nell'*osservanza di rigorose regole interne*, nonché nella presenza di sanzioni *anche corporali* in caso di inosservanza delle stesse, nell'obbligo di versare periodicamente delle somme per le finalità del gruppo e della "casa madre" nigeriana e nel ricorso alla violenza, anche mediante l'utilizzo di armi, per la risoluzione dei conflitti con altri gruppi criminali o con interni all'organizzazione stessa o per costringere terzi ad aderire all'associazione⁵. Nello stesso senso, ma più recentemente, i giudici di legittimità hanno affermato che, per la sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., mentre il vincolo associativo è adeguatamente dimostrabile attraverso il riferimento all'esistenza di riti di affiliazione, alla riservatezza dei componenti, al dovere di solidarietà tra gli stessi, *il binomio potere di intimidazione-omertà deve essere apprezzato e dimostrato in relazione all'ambiente, al territorio e alla collettività di riferimento, tenendo conto che questo ben può essere integrato quando la "mafia straniera", pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la capacità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà nelle vittime*⁶.

Nella sentenza in precedenza illustrata, la Suprema Corte ha affermato la compatibilità tra la diramazione territoriale della *Supreme Vikings Confraternity*, operante nel centro profughi catanese, ed il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, sebbene gli stessi giudici di legittimità sottolineino l'importanza di delimitare l'essenza del metodo mafioso in relazione a sodalizi di origine straniera, gli stessi si limitano ad affermare la necessità che il sodalizio eserciti sul territorio italiano una carica intimidatrice *effettiva* e non solo potenziale, rimanendo irrilevante il fatto che l'organizzazione sia in grado di dispiegare la forza di intimidazione nelle terre di origine. Tale asserzione parrebbe parzialmente contraddire quella contenuta in una recente pronuncia della stessa Suprema Corte, la quale ha sostenuto che per l'integrazione del delitto in questione *non è necessaria l'esteriorizzazione della forza intimidatrice* qualora emerga il collegamento tra l'articolazione territoriale del sodalizio e quella "madre" operante nel paese di origine, *ed il modulo organizzativo della prima – inteso come distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere – presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico*⁷.

In altre parole, nella pronuncia fino ad adesso illustrata i giudici di legittimità sembrano non accontentarsi del mero accertamento di un legame fra la ramificazione territoriale e l'organizzazione situata in Nigeria, rimanendo di fatto influente che il sodalizio sia in grado di ricorrere a metodi prevaricatori nelle terre di origine. Ciò che rileva, in particolare, è il riscontro dell'esercizio di una

⁴ Così, Cass. Pen., Sez. V, 13 marzo 2007, n. 15595.

⁵ In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 13 marzo 2007, n. 15595.

⁶ Così, Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2019, n. 39062.

⁷ In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 21 giugno 2018, n. 28722 in materia di delocalizzazione fuori dai territori di origine di cellule della 'ndrangheta.

carica intimidatrice *effettiva* e non solo potenziale, nonché la finalità di assoggettare al proprio potere un numero indeterminato di soggetti che operano in una comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi, con la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e ponendo le vittime in condizione di assoggettamento ed omertà. A ciò, si aggiungerebbe la necessità di accertare che l'organizzazione sia dedita ai traffici delittuosi ed abbia la finalità di acquisire il controllo su ogni forma di attività economica della comunità di propri connazionali esistente in Italia. Nella seconda pronuncia sopra citata, viceversa, la Suprema Corte pare ritenere sufficiente l'accertamento di un legame con il sodalizio di origine, nonché il fatto che la ramificazione territoriale presenti i tratti distintivi dell'associazione operante nel paese nativo, bastando ciò solo a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dell'ordine pubblico.

Di particolare interesse risulta anche la precisazione secondo cui il predetto controllo sulle attività economiche dei propri connazionali debba riferirsi alla stessa comunità o aggregazione sociale, da individuarsi per il tramite del suo insediamento sul territorio, e non in relazione ad un'area geografica in quanto tale. Ciò, spiegano i giudici di legittimità, in ragione della necessità di proteggere la libertà dei singoli di *resistere agli assoggettamenti criminali che permeano le formazioni sociali delle quali fanno parte*. Tale passaggio ermeneutico rappresenta, in verità, un'importante scelta di tutela nei confronti di coloro che sono esposti al pericolo senza possibilità di difesa, in stato di soggezione e di soccombenza dinanzi alla forza della prevaricazione, dalla quale deriva la reticenza, la tacita connivenza ed il rifiuto di dare collaborazione all'autorità giudiziaria.

La pronuncia in questione sembra, dunque, chiarire – seppur in maniera non troppo esaustiva – quando possa operare la clausola di equiparazione *ex art. 416-bis* comma 8 cod. pen. e, dunque, in quali casi sia possibile affermare la compatibilità fra un sodalizio di origine straniera ed un'associazione di stampo mafioso.

Trattandosi di un sodalizio straniero e non di carattere nazionale, risulta particolarmente apprezzabile lo sforzo effettuato dai giudici di legittimità nel ritenere necessario l'accertamento della presenza di una “*attuale*” *forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, di un “sufficientemente” diffuso stato di “assoggettamento e omertà”,* nonché – soprattutto - del ricorso *effettivo* al metodo mafioso da parte dell'imputato all'interno del centro profughi⁸. Tali requisiti sono dalla Suprema Corte correttamente individuati negli svariati episodi di violenza, anche sessuale, avvenuti all'interno del Centro profughi catanese, volti alla riduzione della collettività di riferimento in uno stato di assoggettamento e di omertà, nonché all'affermazione della supremazia del *clan* all'interno del predetto Centro così da assicurarsi il monopolio delle illecite attività sul territorio. Solo in presenza di un rigoroso accertamento dei requisiti richiesti dell'art. 416-bis cod. pen. (in particolare, dell'*effettivo* ricorso al metodo mafioso) sembra condivisibile l'equiparazione del sodalizio straniero a quello mafioso, dalla quale – è bene ricordarlo – discendono importanti conseguenze a livello sanzionatorio, processuale e penitenziario. In assenza di tali scrupolosi riscontri, nonostante la

⁸ Per una più completa disamina dei tratti distintivi dei sodalizi stranieri in Italia si veda, C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., Fasc. I, 2015, pp. 353 e ss.

presenza della clausola di equiparazione *ex art. 416-bis* comma 8 cod. pen., pare allora più corretta la contestazione del reato associativo semplice, dove non si pone il problema dell'accertamento né del ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo né, tanto meno, della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.